



COMUNE DI SINNAI

Provincia di Cagliari

Parco Delle Rimembranze – Tel. 070/76901 - Fax 070/781412

09048 Sinnai CA

ORDINANZA N. 7 DEL 12/04/2011

OGGETTO: INTERDIZIONE DELL'ARENILE E DELLA BATTIGIA NELLA FASCIA COMPRESA TRA IL CHIOSCO E LA SCOGLIERA

IL SINDACO

PREMESSO che la Capitaneria di Porto di Cagliari, in data 11 marzo 2011, ha segnalato a questo Ente la presenza di sostanze inquinanti e precisamente di grumi catramosi in località Torre delle Stelle lungo il bagnasciuga di Genn'è Mari;

VISTA la relazione redatta dalla Polizia Locale, corredata di documentazione fotografica, a seguito di verifica in loco effettuata il giorno 13 marzo u.s., dalla quale si è riscontrato presenza di piccoli grumi catramosi all'altezza dell'ultimo tratto dell'arenile in prossimità della scogliera rocciosa;

VISTI gli esiti del successivo sopralluogo effettuato dallo stesso Comando di Polizia il giorno 28 marzo, tendente al monitoraggio dell'arenile e dalla quale si è riscontrato un incremento rilevante della presenza di un prodotto oleoso in grumi sia sul tratto sabbioso e su quello ciottoloso/roccioso adiacente;

CONSIDERATO che il responsabile dell'inquinamento non è stato ancora individuato e pertanto gli interventi di messa in sicurezza di emergenza del sito contaminato devono essere adottati dal Comune territorialmente competente, con rivalsa a carico del responsabile della contaminazione, qualora fosse identificato;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizio del giorno 11 aprile 2011, avente ad oggetto "*notifica, ai sensi degli articoli 242 e 304 del D.Lgs 152/2006, di rinvenimento di contaminante oleoso presso la spiaggia del villaggio di Torre delle Stelle, comune di Sinnai*";

PRESO ATTO della potenziale esistenza di pericolo per la salute pubblica che impongono l'indifferibile adozione di misure di contrasto atte ad arginare e risolvere l'emergenza ambientale venutasi a creare;

RAVVISATA la necessità di disporre l'attuazione in somma urgenza delle misure di prevenzione e messa in sicurezza di emergenza del sito contaminato, facendo ricorso a ditta specializzata nel settore e regolarmente iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'articolo 212 del D.Lgs n. 152/2006;

RITENUTO, stante l'urgenza, di affidare alla società Verde Vita S.r.l., con sede legale in Sassari, SS n. 291 Km. 2, in possesso dei suddetti requisiti e che già operato positivamente nel territorio comunale, in località Torre delle Stelle, in occasione dello sversamento di idrocarburi avvenuto in data 14 ottobre 2009;

ATTESO che questo Ente effettuerà controlli giornalieri sullo stato di avanzamento della messa in sicurezza e successiva bonifica attraverso il personale del Settore Lavori Pubblici e Tecnologici e del Comando Polizia Locale che procederà alla regolazione e limitazione di accesso all'arenile del tratto interessato dalla contaminazione;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgvo 28.08.2000, n. 267;

ORDINA

- di interdire al pubblico, con apposita recinzione e affissione di segnaletica di sicurezza, il tratto di arenile ubicato nella spiaggia di Genn'è Mari contaminato dal prodotto oleoso fino al ripristino delle condizioni di normalità che saranno decretate con emissione di successiva ordinanza a revoca della presente;
- è consentito l'accesso straordinario al sito sopra indicato agli operatori e mezzi della società Verde Vita srl, ai volontari dell'Associazione di Protezione Civile "Sub-Sinnai" e di ogni altro operatore professionale cui la ditta decidesse di avvalersi per le operazioni di messa in sicurezza e bonifica;
- è consentito l'accesso finalizzato alle attività di monitoraggio ambientale agli Enti Istituzionali competenti con l'adozione di tutte le cautele previste per legge;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare quanto disposto nella presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione.

L'inottemperanza della presente ordinanza verrà punita a norma delle leggi vigenti.

DISPONE

che della presente ordinanza venga data massima diffusione a mezzo stampa, affissione pubblica, compreso albo pretorio comunale, sito web istituzionale;

che copia delle presente ordinanza sia trasmessa per gli adempimenti e opportuna conoscenza a:

<i>Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Difesa Ambiente</i>	<i>Via Roma, 80 - Cagliari</i>
<i>Prefetto</i>	<i>Cagliari</i>
<i>Provincia di Cagliari – Bonifica Siti Contaminati</i>	<i>Via Cadello, 9/b - Cagliari</i>
<i>A.R.P.A.S. – Dipartimento Provinciale di Cagliari</i>	<i>Via Ciusa, 6 - Cagliari</i>
<i>Comando Stazione Carabinieri</i>	<i>Sinnai</i>
<i>Comando Stazione Carabinieri</i>	<i>Maracalagonis</i>
<i>Comando Polizia Locale</i>	<i>Sede</i>
<i>Capitaneria di Porto di Cagliari</i>	<i>Cagliari</i>
<i>Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale</i>	<i>Sede</i>
<i>Azienda U.S.L. N. 8</i>	<i>Cagliari</i>
<i>Società Verde Vita srl</i>	<i>SS. 291 KM 2 - Sassari</i>
<i>Ufficio Tecnico – Settore LL.PP. e SS.TT</i>	<i>Sede</i>

Dalla Residenza Municipale, 12 aprile 2011

IL SINDACO
Sandro Serreli